

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5592

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORCIARI, BUFFONI, NOCI, COLUCCI FRANCESCO

Presentata il 10 aprile 1991

**Norme per la corresponsione dell'indennità integrativa speciale
ai titolari di pensione privilegiata ordinaria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1989, n. 566, ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 99, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 nella parte in cui prevede la sospensione della indennità integrativa speciale (legge n. 324 del 1959) nei confronti di titolari di pensione che prestino opera retribuita alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici.

Nella declaratoria l'Alta corte non ha fatto alcun riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, primo comma, della legge n. 843 del 1978, per cui si deve ritenere che per chi presti opera retribuita alle dipendenze di terzi privati o di una società privata, l'indennità integrativa speciale deve rimanere sospesa in

virtù di quanto previsto dal citato articolo 17, tuttora in vigore, in quanto non censurato con la citata sentenza.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 99, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 ed ha demandato al Parlamento di ridisciplinare la norma. A seguito della sentenza in questione molti cittadini titolari di pensione di quiescenza o privilegiata ordinaria, che dopo il pensionamento per limiti di età o per riforma hanno intrapreso altra attività retribuita, in ossequio al più volte citato articolo 99, hanno comunicato all'ufficio provinciale del tesoro il nuovo rapporto di lavoro per evitare la ripetibilità della corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

Gli stessi, a conoscenza della sentenza in argomento, hanno prodotto istanza per il ripristino della indennità nei loro confronti, ma il Ministero del tesoro, con circolare n. 122148, ha invitato le direzioni periferiche ad astenersi dal corrispondere le rate arretrate relative al periodo antecedente alla sentenza in questione.

Onorevoli colleghi, tale situazione — illegittimità, ripristino, sospensione — ha creato grande confusione tra gli interessati al problema. Poiché l'Alta corte ha rimesso la competenza al legislatore per la riformulazione della norma dichiarata incostituzionale, sottopongo alla vostra attenzione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 è corrisposta l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ai titolari di pensione privilegiata ordinaria che, a seguito di riforma per infermità contratta in servizio alle dipendenze delle Forze armate e delle Forze dell'ordine pubblico, sono stati successivamente assunti dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che svolgono attività retribuita.

2. Il quinto comma dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, è abrogato.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.